PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 17

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

Fino alla data di assegnazione delle unita' di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza e' confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni e' posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Versione in vigore dal 2 marzo 1987, non più in vigore dal 2 maggio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55
Titolo	II — Disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-1987/art-17-prestazioni-di-lavoro-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

straordinario-del-personale-degli-istituti-di/versione/0